

per tradurre un contenuto puntuale della coscienza individuale ». E subito dopo aggiunge: « La lingua nel senso delineato poco prima è un *ergon*, un prodotto, un bene spirituale che tutto abbraccia, nel quale e del quale vivono spiritualmente tutti gli appartenenti ad una comunità linguistica; essa è la grandiosa eredità che un popolo affida al singolo, nel singolo individuo depositata. Nella lingua sono sepolte le esperienze tutte dei secoli; il singolo riceve questo bene, col quale si comporta ricettivamente, passivamente. Questo patrimonio ereditato crea una sfera di comunione tra lui e gli altri che parlano la stessa lingua... Lingua in questo senso è un oggetto meramente psichico e spirituale... » (1).

(1) *Einführung...* cit., pp. 5-6.

CAPITOLO X.

L'ISTITUZIONALITA' DELLA LINGUA

Tutta la tradizione linguistica è dunque, o in modo implicito o in modo esplicito, concorde sul principio, pur variamente inteso, della oggettività della lingua; non, si badi, sulla oggettività dell'atto linguistico, ma di quella realtà istituzionale e sistematica che è alla base dell'atto linguistico stesso.

I concetti di *istituzione* e di *sistema* sono l'apporto principale della psicologia e della sociologia alla nostra disciplina; e sono un apporto capitale. Abbiamo visto come il Vossler, partito da una concezione strettamente individualistica, quando si è trovato di fronte a fatti di natura collettiva non ha saputo, mancandogli quei concetti, configurarli altrimenti che come somma aritmetica di molti fatti individuali; mentre altra è l'azione in quanto rivolta all'esplicazione della spontanea e libera natura dell'individuo, ed altra in quanto operante, volontariamente o necessariamente, nel concerto degli altri uomini. Ciò non è sfuggito, ad esempio, ad un vecchio (ed invecchiato) teorico del linguaggio come il Whitney, il quale, considerando carattere essenziale, pur se non unico, della lingua la sua comunicabilità, ha scritto: « Gli individui (sono) (la forza diversificante o centrifuga nello sviluppo della favella... Ma fin dove si estende la comunicazione, che è come la forza centripeta che domina le altre, e mantiene il mobile sopra una certa carreggiata giammai troppo lontana dal cen-

tro, le individualità sono frenate e moderate e la loro azione dissolvente è tirata e tenuta dentro i limiti dell'accordo» (1).

L'azione e quindi la creazione che l'individuo compie (ed è sempre l'individuo che agisce e crea) ha dunque due aspetti e due effetti diversi, variamente prevalenti: quello sociale e quello individuale. Il primo la mostra immersa nel concerto delle azioni degli altri uomini, e perciò vincolata e limitata, intesa, anzi, ad un'opera comune su cui modera più o meno volontariamente il proprio contributo; il secondo la presenta invece aderente alla ineffabile singolarità dell'individuo, e quindi libera ed identica solo a se stessa. Il prodotto delle azioni o di quelle loro parti che possono definirsi sociali, il risultato della *institutio vitae communis*, l'istituzione, insomma, appare all'osservatore non superficiale come una realtà ideale caratterizzata da una minima arbitrarietà, anzi da una evoluzione omogenea ed organica, da tratti relativamente costanti, che consentono all'osservatore di definirla; vero corpo morale, che la coscienza comune, cioè la profonda convergenza delle volontà, dei sentimenti, degli impulsi dei singoli, abnegandosi in un'opera superindividuale, proietta al di fuori della propria labilità e munisce di fisionomia e legalità propria.

Così gli individui costituiscono quella *tradizione* che

(1) *La vita e lo sviluppo del linguaggio*, trad. di F. D'Ovidio, Milano, 1876, pp. 200-201.

essi subiscono e contrastano a un tempo, senza la quale sarebbero astratti, fuori della storia, ma dentro la quale debbono far valere la propria originalità se vogliono affermarsi come persone e far progredire la vita del gruppo. La vita dell'uomo, la vita storica consiste appunto in questa incessante lotta tra individualità (ossia originalità) e tradizione, in questa dialettica in cui nessuno dei due antagonisti può disertare il campo senza che anche l'altro svanisca nel nulla; come in un bassorilievo non si può togliere il fondo senza annullare l'effetto plastico delle figure, nè distaccare le figure senza render vano ed inutile il fondo. Ora, sostenere che la storia è soltanto storia d'individui o d'idee individuate, significa disconoscere la realtà di quelle grandi oggettivazioni spirituali che sono le istituzioni; disconoscere cioè tutta quella parte della realtà che è intersubiettiva e perciò stesso superindividuale, realtà che sfugge, e non può non sfuggire, alla narrazione dello storico degli individui. È merito della sociologia, tanto contrastata in Italia dalla filosofia idealistica, aver posto in evidenza l'aspetto istituzionale della vita e della storia, senza del quale e l'una e l'altra ci apparirebbero mancanti di una dimensione.

Par quindi legittima, contrariamente a quanto opina il Croce, una storia dell'istituzione « lingua » nella sua totalità e nei suoi elementi; ed in tanto, naturalmente, legittima in quanto si riconosca, alla lingua come lingua, la natura di istituzione; il che Croce non fa. Quando egli parla, in tema di linguaggio, di « istituto e costume » e subito dopo chiarisce che l'istituto e co-

stume cui si rivolge l'indagine dei linguisti lingua non è ma un insieme di « fatti pratici » non meglio definiti, quella chiara e felice denominazione diventa nome vano senza soggetto.

La natura istituzionale della lingua è stata invero avvertita *ab antico* da coloro che hanno notato l'azione suggestiva, direttiva e formativa che la lingua esercita sul pensiero del singolo e sullo spirito dei popoli: azione talora di stimolo e quindi benefica, talora di codificazione di abitudini e modi di pensiero che, superati, costituiscono impaccio al progresso del conoscere, sempre di tesaurizzazione e di trasmissione della vita culturale della comunità (1). Tale azione, concisamente fissata nell'aforisma « la lingua posseduta immagina e pensa per noi » era stata riconosciuta già da Abelardo, che scriveva: *Sermo generatur ab intellectu et generat intellectum*, e l'aveva chiaramente additata ai moderni linguisti, sia per l'individuo che per le nazioni, Humboldt, il quale dalla sua remota lontananza sta ancora illuminando la via agli epigoni, che dopo il rinnovamento antipositivistico hanno confermato la verità dei suoi concetti e tuttora ne svolgono la potenziale ricchezza; ed è oggi generalmente ammessa, con piena consapevolezza del suo significato, tanto dagli psicologi e dai sociologi del linguaggio che dai linguisti di altro indirizzo. Ricordo, ad esempio, che F. Paulhan dedica un

(1) Cfr. P. FILIASI CARCANO, *Nota sopra gli aspetti linguistici dei problemi scientifici e filosofici*, in « Atti del XIV Congresso naz. di filos. » cit., p. 82.

paragrafo del suo volume *La double fonction du langage* (1) alla parola come creatrice di pensiero, e H. Delacroix definisce la lingua come « une masse de savoir et d'habitudes mentales prête à s'imposer à l'individu, qui, certes, ne parle pas toute son expérience, mais dont toute l'expérience est construite sur le plan du langage » (2); e il Wartburg asserisce: « Noi parliamo di 'dominare una lingua', ma in realtà siamo dominati da essa » (3). Ricordo altresì che, come Humboldt ammoniva che « lingua e civiltà non sono affatto sempre nel medesimo rapporto tra loro », così Ch. Bally osserva che « la langue est toujours en retard sur la mentalité moyenne d'une société, et la ramène à des formes et des rapports quelque peu primitifs, quasi mythologiques » (4).

La natura istituzionale e sistematica della lingua è stata anche avvertita da quei cultori di discipline giuridiche che hanno fatto un parallelo tra diritto e linguaggio; si può anzi affermare che, per questo fine, al linguista gli insegnamenti più utili provengono dagli studi giuridici in cui il senso dell'« istituto » e della sua sistematicità è spiccatissimo. Tutta l'opera del giurista, come del giudice, è infatti rivolta a conoscere la struttura e la finalità degli istituti che compongono l'ordinamento giuridico, perchè l'applicazione delle norme che li co-

(1) Parigi, 1929.

(2) *Les grandes formes de la vie mentale*, Parigi, 1941, p. 130.

(3) *Einführung...*, cit., p. 185.

(4) *Le langage et la vie*, Zurigo, 1935, p. 190.

stituiscono, e cioè la vita degli istituti stessi, presuppone appunto tale conoscenza. Di ciò hanno chiara coscienza gli uomini di diritto, quando parlano di principi generali e di volontà dell'ordinamento giuridico; quando, in mancanza di una norma specifica sotto cui una determinata fattispecie sia sussunta, cercano di rendere esplicito tutto il contenuto dell'ordinamento, di svolgerlo in tutte le sue possibilità, di scoprire in esso più di quello che appare, riportando la legge alla totalità del suo proprio organismo (istituzione e complesso di istituzioni), restituendola nella totalità organica che essa ha implicita (1). Tornerà quindi utile soffermarsi un poco sul parallelo tra linguaggio e diritto.

Al suggestivo argomento sono stati dedicati, se altri non mi sfuggono, due appositi saggi: il più antico di schietta marca positivista, il più recente di spiriti idealistici. Ma entrambi, nonostante la diversità dell'impostazione, conducono il parallelo piuttosto estrinsecamente, giacchè si attardano piuttosto a rilevare analogie di manifestazione delle due istituzioni che non ad approfondire le notevoli similitudini scaturite dal loro *principium essendi*. A. Gaudenzi (2), dopo aver osservato che lingua e diritto sono il prodotto della convivenza di più persone in determinati gruppi sociali e costituiscono organismi viventi una vita simile a quella degli organismi naturali, sui quali poco o nulla può

(1) G. CAPOGRASSI, *Intorno al processo...*, cit., p. 33.

(2) *Lingua e diritto nel loro sviluppo parallelo*, in « Arch. Giuridico », XXXI (1883), pp. 271-304.

l'arbitrio o il capriccio individuale, enumera i vari parallelismi che li accomunano. Come vi sono lingue nazionali e particolari (o dialetti), così vi sono diritti nazionali e consuetudinari; come elementi stranieri vengono assimilati da un determinato linguaggio, così da un determinato ordinamento giuridico. Altrove è messo in rilievo l'incremento parallelo dei due organismi e il parallelo impoverimento del loro formalismo; e si dimostra come alla materialità dei primi istituti giuridici e al loro progressivo affinamento attraverso un complicato simbolismo fa riscontro analogo processo nel campo del linguaggio, dove a un sistema di significati prevalentemente materiali si sovrappone una vasta rete di traslati che accresce infinitamente le possibilità espressive del limitato peculio di radici. L'oralità e la scrittura agiscono anch'esse con analogia di effetti sul diritto e sul linguaggio, contribuendo la seconda a fissarne i caratteri e ritardarne l'evoluzione.

Queste ed altre simili osservazioni, per quanto interessanti, non costituiscono, come si vede, un confronto sostanziale tra i due « organismi », le cui manifestazioni pur sono accomunate da tante coincidenze. Dopo aver letto il saggio del Gaudenzi si resta col desiderio di un confronto che, approfondendo la natura dei due istituti, ci dia la ragione di tali coincidenze. Su questa via ci paiono avviate, ma per fermarsi purtroppo dopo pochi passi, le considerazioni finali: « ... quando l'idea di fatto unicamente soggettivo, interno, deve assumere un carattere oggettivo, esterno, essa dee farlo per mezzo della lingua; che è una forma comune di essa, propria

di tutti e intelligibile a tutti: come quando l'azione cessa di essere puramente individuale, per divenire sociale, essa dee assumere una forma comune, possibile a tutti, e che è quella del diritto. E così lingua e diritto diventano insieme una forma comune e una norma del pensiero e dell'azione... Di qui una serie continua di azioni e reazioni della lingua sul pensiero e del pensiero sulla lingua, della vita sul diritto e del diritto sulla vita, per mezzo delle quali essi si trasformano e progrediscono di giorno in giorno ».

Più a fondo sembra andare, a prima vista, A. Levi nei suoi « appunti preliminari » su *Diritto e linguaggio* (1). Premesso un attacco contro il « solipsismo linguistico », di cui egli trova la causa nella applicazione estrema della dottrina del linguaggio come creazione individuale, e denunciati, sia pur blandamente, gli eccessi teorici del Vossler in tal senso, egli afferma il linguaggio e il diritto come attività o creazioni dello spirito individuale e malgrado ciò, anzi per ciò stesso, come fenomeni sociali. Diritto e linguaggio sono per lui due forme o, vicchianamente, *guise* immanenti dello spirito umano, che attua incessantemente la storia; la quale è il prodotto della cooperazione di tutti, anche se « è vero che la società è *in interiore homine*, poichè non è una ipostasi dotata di un suo proprio spirito, ma consiste nella coscienza, che l'uomo abbia dei rapporti che lo legano

agli altri uomini, cioè della propria umanità, che è quanto dire della storicità del suo operare ».

Rifacendosi al detto del Cattaneo che « l'atto più sociale degli uomini è il pensiero », e a quello di G. Carle che « il linguaggio e il diritto... sono i due aspetti della parola sociale », il Levi afferma che il parallelo tra queste due attività dello spirito riposa sopra una profonda ragione: l'una e l'altra sono storia vivente, a cui ogni individuo partecipa e contribuisce, l'una e l'altra, in quanto sono preesistenti alla attività dello spirito individuale, offrono a questo i mezzi e i limiti della espressione delle proprie intuizioni e della volizione delle proprie azioni. L'una e l'altra sono insomma gl'imprecindibili, seppure astratti, aspetti sociali della intuizione individuale (estetica) e della volizione individuale (economica). Entrando poi nel vivo dell'argomento, il Levi riprende il parallelo già fatto da altri tra giurisprudenza e grammatica, entrambe scienze nomografiche, cioè descrittive e sistematizzatrici di norme, e quindi dogmatiche. Anch'egli, come il Gaudenzi, coglie nel campo del diritto e in quello della lingua l'opposizione tra l'aspetto nazionale e l'aspetto provinciale del manifestarsi dell'istituto: come alla lingua scritta si contrappone la lingua parlata, così al diritto scritto si contrappone quello consuetudinario, che rispecchia il particolarismo di un mondo più ristretto. E come dalla lingua comune si distaccano le lingue speciali e i gerghi, che sono l'espressione di particolari forme di vita associata, così nel mondo giuridico queste particolari forme di vita associata danno luogo a ordinamenti giuridici par-

(1) In *Studi filosofico-giuridici dedicati a Giorgio del Vecchio*, Modena, 1931, II, pp. 44-62.

ticolari, di cui possono essere esempio gli statuti delle associazioni criminose, linguisticamente rappresentate da quei gerghi quasi impenetrabili che sono conosciuti col nome di lingue furbesche.

Anche riguardo al fenomeno che i linguisti designano con l'espressione di *fortuna delle parole* si può tracciare un parallelo col diritto: come mutano, infatti, i significati delle parole, restando queste le stesse, così, restando fermo un precetto giuridico, può dilatarsi o comunque modificarsi la sua applicazione. Nell'attività creatrice del legislatore, nota il Levi, c'è più largo posto per l'arbitrio individuale che non nella formazione del linguaggio, dove impera l'uso; ogni costruzione astrattamente intellettualistica, sia del linguaggio che del diritto, è però condannata *a priori* alla sterilità.

Come si rileva assai facilmente, il parallelo del Levi non può dirsi, nonostante le apparenze, più sostanziale di quello del Gaudenzi; anch'esso si limita a cogliere e descrivere similarità o differenze nelle manifestazioni dei due istituti, senza cercare la ragione di esse laddove soltanto può essere, nella similarità o diversità di natura degli istituti stessi. Ora, non c'è dubbio che la natura del linguaggio e del diritto presenta similarità essenziali. Intanto, il diritto, come è stato rilevato (1), non è solo valutazione, regola, norma, ma anche processo, attività, e precisamente attività nella quale l'azione del singolo si coordina obiettivamente con le azioni degli altri soggetti secondo un principio etico, e che genera,

come sua espressione, la norma; appunto così come una determinata lingua, in quanto determinata realtà istituzionale, è valutazione e regola del parlare concreto, ma in quanto parlare è attività e precisamente attività coordinantesi con gli atti linguistici altrui, dalla quale poi si elabora e disimplica, con ritmo circolare, l'istituzione « lingua ».

Ma esaminiamo più da vicino l'attività giuridica: il suo attributo, il suo carattere essenziale è la bilateralità, cioè la intersubbieltività, per cui il diritto si differenzia nettamente dalla norma morale. « La precisa natura dell'azione del diritto, della realtà storica del diritto... consiste nel coordinare obiettivamente le azioni dei soggetti, sì che scaturisca da esse la società. Non che il diritto *miri*, come a fine esteriore, a formare la società, ma la società è il risultato insito nella mediazione che il diritto opera tra la volontà di più soggetti... La realtà specifica del diritto... è proprio questo costituire quella serie di vincoli e collegamenti, dei quali consta la vita sociale. E poichè questi vincoli si presentano come determinazioni che l'azione assume allorchè si attua, queste determinazioni devono avere caratteri di certezza e di costanza: devono essere tali cioè, che sussistano come una realtà valida per tutti i soggetti. Il soggetto non è più considerato in sè, nel suo libero e spontaneo essere sè stesso in cui realizza la sua vera natura, secondo quanto gli è imposto dalla legge morale, ma nella sua azione che si è concretata nella storia, e che ha anch'essa una sua legge, che non è più soltanto la legge della soggettività... ma è la legge della oggettività dell'azione,

(1) LOPEZ DE OÑATE, *Compendio...* cit., p. 93 segg.

di quella oggettività che l'azione necessariamente realizza. Perciò il diritto è potuto apparire come una tecnica... Esso è senz'altro *tecnica dell'azione*: cioè è quella serie di leggi realizzare le quali è una necessità dell'azione, appunto perchè essa, che è la realizzazione del soggetto, non è *soltanto* la realizzazione del soggetto quando si estrinseca nel mondo storico. Essa deve allora connettersi con tutte le altre azioni, che trova viventi nella storia in cui essa si inserisce e che anch'essa viene a comporre, in unione e in collaborazione con le altre azioni. Onde scaturisce la necessità di rivestire certe forme, la necessità che siano mantenuti fermi certi valori... ». Giacchè « la vita sociale non può risultare immediatamente composta dalla ricchissima molteplicità dei soggetti, nella ineffabilità inesauribile e diversissima di ciascuno: è necessario che l'azione fermi in certo modo, come in tante tappe di un processo, la realtà di ciascuno e la presenti appunto obbiettivamente, affinché le volontà siano legate le une con le altre, e compongano il mondo del certo, che è il mondo sociale ».

Ho riportato per esteso queste parole del Lopez (1) perchè altre non avrei saputo trovarne così appropriate alla vita del linguaggio. Esse ci danno a un tempo la ragione del costituirsi dell'ordinamento giuridico e del sistema linguistico, nonchè della loro autonomia ed oggettività; la ragione per cui il valore linguistico è cosa sociale e, quindi, il rapporto tra significante e significato è garantito dal vigilante consenso della massa parlante; e,

(1) *Compendio...* cit., pp. 157-158.

mentre spiegano nella lingua quelle tendenze a normalizzare, a logicizzare, che non si spiegherebbero dalla parte del cosiddetto individuo creatore, portato ad innovare anzichè a conservare, a differenziare anzichè ad agguagliare, al linguaggio suggestione anzichè al linguaggio segno, pongono in termini esatti il rapporto di coazione e di libertà intercorrente tra l'individuo che parla e il sistema, la cui funzione di autorevole mediazione tra i vari soggetti viene in chiara luce.

Altrove è definita la forma intima che imprime unità di struttura e di sviluppo agli istituti: « Spesso nel processo della storia degli istituti si vanno a poco a poco depurando, abbandonando gli elementi secondari ed accidentali, e conquistando, attraverso un *iter* lungo e faticoso, la loro più reale struttura, o piuttosto la particolare struttura che più esattamente riveste l'idea che essi vanno realizzando, e che è come la forma intima — non esterna e tanto meno estranea — ad essi connaturata » (1). Parole, queste, che debbono applicarsi con cautela tanto alla sistematicità della lingua che a quella degli istituti giuridici, e particolarmente alla loro evoluzione storica; giacchè pur possedendo l'istituzione una organicità o forma interiore che si risolve in autonomia di fronte agli individui stessi che hanno collaborato e collaborano a costruirla e modificarla, permane in essa qualcosa di irrazionale, di estraneo al sistema e alla struttura, che favorisce la relativa irrazionalità del suo sviluppo storico.

(1) LOPEZ DE OÑATE, *Compendio...* cit., p. 71.

Lo stesso linguista che non si perde in una visione atomistica dei fatti di lingua ma, abbracciando ad un tempo la lingua e la parola, la tradizione e l'innovazione, scorge nella lingua una unità in cui « tout se tient, tout se rallie », le cui parti si interpenetrano solidalmente e perciò respingono l'arbitraria iniziativa individuale, o, se l'accolgono, trasmettono l'innovazione a molteplici gangli del sistema; lo stesso linguista che, appunto per tale riconoscimento della unità strutturale della lingua, può enuclearne le tendenze conservative ed evolutive, i principî logici, analogici e fantastici che ne presiedono lo sviluppo, deve d'altra parte ammettere che non tutto è regolarità e ordine in seno al corpo linguistico, che l'anarchia vi è cofattore necessario della norma, l'irrazionale del razionale, il caos del cosmo, e dar giusto valore all'azione perturbatrice che l'individuo — per eccesso di affettività o espressività, per inintelligenza o approssimatività, per inerzia psichica o difetti inerenti ai processi psico-fisiologici del linguaggio — ed eventi umani e naturali, imprevedibili per qualità e numero, esercitano senza posa sulla lingua (1). Ma le citate parole del Lopez ci interessano più per l'affermazione della sistematicità degli istituti giuridici che non per quella della regolarità del loro svolgimento storico.

Ammissa la natura istituzionale e sistematica del diritto e, rispettivamente, del linguaggio, ne scaturisce

(1) Cfr. F. DE SAUSSURE, *Cours général*, cit., pp. 188-189; H. DELACROIX, *Le langage et la pensée*, cit. p. 211, e *Les grandes formes de la vie mentale*, cit., pp. 132-133.

un altro parallelismo, molto significativo, circa il funzionamento dei due sistemi. Il diritto, infatti, o meglio un determinato istituto giuridico si presenta come un corpo di regole, cioè di volontà, di comandi, avente una propria realtà ed una propria autonomia nei confronti delle volontà e delle coscienze dei singoli; un corpo di regole, di volontà non già in atto, ma in potenza, ossia in agguato dell'azione del soggetto che ne produrrà l'attuazione specifica. Così nella lingua: un complesso di mezzi espressivi e comunicativi, di semantemi, di fonemi, di forme, di sintagmi, di possibilità verbali è presente, come sistema potenziale, nella coscienza dell'individuo, pronto a passare all'atto quando sorga in lui il bisogno di parlare. Ma, naturalmente, come nel passaggio dalla potenza all'atto della singola norma giuridica si attua tutto l'istituto cui quella norma appartiene e la volontà tutta dell'ordinamento, che con ognuna delle sue norme e dei suoi istituti forma una organica unità, così, quando l'individuo parla, nelle poche frasi che egli formula viene implicato tutto il sistema linguistico, che passa nella sua totalità (cioè nella totalità presente alla coscienza di quel determinato parlante) dalla potenza all'atto. « Tout un monde de formes verbales, — scrive il Delacroix (1) — existe dans son esprit (sc. nello spirito del parlante); moins come des êtres distincts et achevés, que comme un système de formes génératrices du discours. Notre parole est une création continuée. Une

(1) Nel *Nouveau Traité de Psychologie* par G. DUMAS, vol. V (Paris, 1936), p. 182.

idée qui tend à s'exprimer met en branle non pas un être verbal, non pas une forme grammaticale, mais tout un système latent. Les mots émergent d'un arrière-fond de possibilités verbales, par rapport auquel ils se déterminent et duquel ils prennent leur valeur propre. Le sujet parlant établit son discours sur une sorte de portée grammaticale ».

L'insegnamento di tutta la tradizione glottologica, la natura istituzionale della lingua, il confronto con una istituzione profondamente affine quale il diritto impongono dunque al linguista di abbandonare il soggettivismo estetico crociano e vossleriano e qualsiasi altra concezione che escluda l'oggettività della lingua. Oggettività, beninteso, che — osserva G. Ipsen (1) — nessuno agguaglia a quella di una pietra o anche soltanto di un'opera d'arte, o di qualcosa che sia esterna all'individuo perchè non appartenente al mondo umano; oggettività, invece, di una realtà che è, quasi in sfida al principio di contraddizione, individuale e superindividuale, cioè particolare e generale, a un tempo; che è, precisiamo noi con una sola parola, istituzionale.

Non c'è pertanto da meravigliarsi se nel XIV congresso nazionale di filosofia, tenutosi a Firenze nel 1940, si sono levate molte voci in favore di un realismo linguistico (2). A quelle voci il linguista autentico, che non ceda a suggestioni dottrinali esterne, non può che unire la sua.

(1) In « Indogerm. Forsch. », XLVI (1928), p. 258.

(2) Si veda la severa recensione del Croce in « La Critica », XXXIX (1941), p. 126.

CAPITOLO XI.

L'OGGETTO DELLA RICERCA LINGUISTICA